



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE "ROBERTO VALTURIO"

Via Grazia Deledda n° 4 47923 Rimini – RN -
cod.Ist.RNTD01000T c.f. 82009090406

☎ 0541380099 – 0541380074 – www.valturio.it - ✉ rntd01000t@istruzione.it

Rimini, 23 settembre 2024

**Ai Docenti
Al Personale ATA**

Circolare n. 38

Oggetto: Integrazione ordine del giorno del Collegio Docenti del 24 settembre

Si integra l'ordine del giorno del Collegio Docenti del 24 settembre, già convocato con circolare n. 18, con i seguenti punti:

7. Proposte su modalità di recupero giornata del 23 dicembre;
8. Integrazione disposizioni sulla validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni, ore di frequenza e deroghe.

Con riferimento al punto 8, si allega riepilogo con variazioni/integrazioni da trattare.

**Il Dirigente Scolastico
Prof. Marco Bugli**

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE "ROBERTO VALTURIO"

Via Grazia Deledda n° 4 47923 Rimini – RN -
cod.Ist.RNTD01000T c.f. 82009090406

☎ 0541380099 – 0541380074 – www.valturio.it - ✉ rntd01000t@istruzione.it

*Si evidenziano in verde le integrazioni proposte
In giallo le parti di cui si propone l'eliminazione*

Disposizioni sulla validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni Quota minima di ore di frequenza e relative deroghe

Come previsto dall'art. 3 comma 1 dello "Statuto delle studentesse e degli studenti", "gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio".

Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Ai sensi dall'art. 14, comma 7, del D. P. R. 122/2009, la base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenze è il monte ore annuale personalizzato delle lezioni, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline previste dal piano di studio proprio di ciascuno dei percorsi del nuovo o del vecchio ordinamento. Per casi eccezionali, stabiliti dall'Istituzione Scolastica, possono essere previste motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite.

L'Istituzione Scolastica definisce preliminarmente il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso, quale base di calcolo per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti dal D. P. R. 122/2009 per la validità dell'anno, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio.

Per l'anno scolastico 2024/2025 il limite minimo di ore di frequenza, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico, è fissato secondo la seguente tabella:

Opzione Religione Cattolica/att. alt.	Orario settimanale	Monte ore annuale (33 settimane)	Ore minime di presenza	Limite massimo di ore di assenze consentito per la validità dell'anno scolastico
Alunni che si avvalgono	32	1056	792	264
Alunni che non si avvalgono	31	1023	768	255

Il mancato raggiungimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato.

Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore effettive:

- entrate in ritardo;
- uscite anticipate;
- assenze per malattia;
- assenze per motivi familiari **o altri motivi personali**;
- assenze collettive;
- assenze dalle assemblee di istituto;
- non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi d'istruzione o a visite guidate;
- non partecipazione ad attività organizzate in ore curriculari in orario mattutino o per recupero pomeridiano.



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE "ROBERTO VALTURIO"

Via Grazia Deledda n° 4 47923 Rimini – RN -

cod.Ist.RNTD01000T c.f. 82009090406

☎ 0541380099 – 0541380074 – www.valturio.it - ✉ rntd01000t@istruzione.it

Non sono computate come ore di assenza:

- partecipazione ad attività culturali e formative approvate dagli organi collegiali della scuola (campionati studenteschi, concorsi, progetti didattici, attività di orientamento, ecc.);
- partecipazione ad attività didattiche extrascolastiche: uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione ecc.;
- attività rientranti nei PCTO (ex alternanza scuola lavoro), progetti di mobilità e/o stage anche linguistici;
- partecipazione ad iniziative per orientamento universitario;
- partecipazione ad attività degli organi collegiali territoriali (Consulta Provinciale degli Studenti).

Le deroghe previste al limite minimo di ore di frequenza alle lezioni sono le seguenti:

- gravi motivi di salute, purché certificati da struttura competente (struttura ospedaliera, medico specialista, servizi sociali o psicologo che ha in cura lo studente) attestanti che la patologia sia in atto e tale da impedire la regolare frequenza. Sono escluse le malattie in fase acuta di breve durata;
- terapie riabilitative periodiche **per malattie croniche certificate** e/o cure programmate;
- ricoveri ospedalieri;
- cure domiciliari continuative **per malattie croniche certificate**;
- donazioni di sangue;
- gravi motivi personali e/o di famiglia (della più stretta cerchia di familiari: genitori, facenti le veci, fratelli e/o sorelle) **certificati dai Servizi Sociali**;
- partecipazioni ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal c.o.n.i. (compresi studenti che hanno contratti di lavoro di tipo sportivo professionistico) purché documentati dalla società sportiva di riferimento **e nell'ambito del progetto sperimentale Studente Atleta di Alto Livello**;
- ~~attività lavorative per studenti adulti;~~
- assenze per causa di forza maggiore (calamità naturali, neve, disservizi nei trasporti);
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la chiesa cristiana avventista del settimo giorno; legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo stato e l'unione delle comunità ebraiche italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27/02/1987);
- rientro temporaneo nel Paese di provenienza di studenti di famiglia non italiana.

Tali deroghe sono concesse a condizione che le assenze complessivamente totalizzate non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati e siano certificate in anticipo.